



La presente fotocopia, formata da un esemplare e da n. // allegati, di complessive n. 7 fascicoli, è conforme all'originale depositato in atti. Bassano del Grappa, il 05.07.2013



**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2013 DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'anno 2013 il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Cimatti Stefano	P		
2. Reginato Giovanni	P		
3. Fantinato Francesco	P		
4. Bertoncello Paola	P		
5. Cavalli Elisa	P		
6. Merlo Franco	P		
7. Busnelli Maria Cristina	P		
8. Borsato Gianandrea	P		
9. Mauro Antonio	P		
10. Lo Giudice Cristoforo	P		
11. Bettiati Giorgio	P		
12. Giunta Stefano	P		
13. Brunelli Ilaria	P		
14. Giaccon Sergio Giovanni	P		
15. Schirato Giovanni	P		
16. Guglielmini Antonio	P		

	P	A	G
17. Bernardi Bruno	P		
18. Lanaro Roberto	P		
19. Sandonà Giovanni Battista		A	SI
20. Bizzotto Gianpaolo	P		
21. Facchin Stefano	P		
22. Zen Mauro	P		
23. Monegato Stefano	P		
24. Marin Roberto	P		
25. Lazzarotto Mauro Francesco	P		
26. Viero Andrea	P		
27. Todaro Luciano	P		
28. Bizzotto Tamara	P		
29. Facchinello Paola	P		
30. Poletto Riccardo	P		
31. Celestino Rodolfo	P		

Presenti n. 30

Assenti n. 1

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Ferraro Carlo	P	
2. Beraldin Mauro	P	
3. Bernardi Dario	P	
4. Boesso Dino		A

	P	A
5. Breda Lorenza	P	
6. Fabris Alessandro	P	
7. Toniolo Annalisa	P	
8. Zonta Andrea		A

Assume la presidenza la Consigliera Tamara Bizzotto

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

**AREA 1^ RISORSE E SVILUPPO**

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. *F. Accadia* data \_\_\_\_\_

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**SEGRETARIO GENERALE**

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art. 35 - 7° comma Statuto Comunale. (firma) *A. Accadia* data \_\_\_\_\_

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: **Borsato Gianandrea - Brunelli Ilaria - Celestino Rodolfo**

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

Proposta di delibera:

Premesso che

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2012 sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2013;
- La disciplina dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2013 ha subito delle modifiche ad opera:
  - dell'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) e in particolare è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è stato riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - dell'articolo 10 del decreto legge 08 aprile 2013, n. 35 che ha modificato i termini dichiarativi e i termini per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento;
  - dell'articolo 1 del decreto legge 22 maggio 2013, n. 54 che ha sospeso il pagamento della rata di giugno per gli immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, in attesa della riforma fiscale che il Governo deve approvare entro il 31 agosto 2013.

Richiamati

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che individua i criteri generali cui devono attenersi i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie;
- il vigente Regolamento delle entrate tributarie, approvato, ai sensi dell'articolo 52 sopra richiamato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina al capo IV della parte speciale l'imposta comunale sugli immobili IMU;

Dato atto che

- è consentito ai comuni, dall'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 23 del 2011, l'esercizio della potestà regolamentare in materia di Imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e in particolare per la modifica dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del decreto legge 201 del 2011;
- con la deliberazione di consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2012 sono state approvate le aliquote comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Bassano del Grappa per l'anno 2013 prima delle modifiche alla normativa di base introdotte dalla legge di stabilità 2013;

Rilevato che

- si rende ora necessario adeguare e modificare le aliquote da applicare agli immobili ubicati nel Comune di Bassano del Grappa per l'anno 2013 per effetto delle novità normative e per tener conto di nuove aliquote rispetto a quelle approvate con la citata delibera n. 87 del 2012;
- con nota pervenuta al protocollo generale n. 27805 del 08 maggio 2013 il Ministero delle Finanze ha formulato rilievi sull'applicazione dell'aliquota dello 0,15 per cento sui fabbricati rurali, afferma, devono essere considerati esenti dal pagamento dell'imposta poiché il Comune di Bassano del Grappa ricade in zona parzialmente montana e rientra come tale nell'elenco dei comuni italiani montani o parzialmente montani predisposto dall'ISTAT;
- la variazione di aliquota devono essere decise con deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997;

Ciò premesso e tenuto conto

- dei vincoli imposti dal patto di stabilità agli enti locali e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
- che ad oggi non si conosce la consistenza del fondo di solidarietà comunale né i criteri per la assegnazione delle quote ai comuni;

Ritenuto pertanto riconfermare:

- le aliquote approvate con la delibera di consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2012 con le specifiche previste dalle modifiche normative introdotte dalla legge 228 del 2012, ad eccezione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali;

Ritenuto di introdurre delle agevolazioni per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431 del 1998 con le specifiche già approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 25 ottobre 2012

Ritenuto introdurre per l'anno 2013 una nuova aliquota per gli immobili di categoria A diversi da A1 –A8 – A9 e A10, onde consentire ai contribuenti che hanno stipulato contratti agevolati in vigore delle norme che consentivano una incentivazione ai fini ICI, di portare a termine tali contratti con un sostegno da parte dell'Amministrazione comunale;

Sentito il parere della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 13 giugno 2013;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 giugno 2013;

Considerata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconfermare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Bassano del Grappa per l'anno 2013 nelle seguenti misure:
  - a) l'**aliquota ordinaria** cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella misura di **0,96%**; essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è prevista espressamente una diversa aliquota.
  - b) l'**aliquota per l'abitazione principale** e le sue pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella misura di **0,40%**.
  - c) l'aliquota per le unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari ora A.T.E.R. è determinata nella misura di **0,58%**. A tali unità immobiliari si applica la detrazione per abitazione principale per gli immobili a tal fine assegnati ma non la maggiore detrazione prevista per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
3. di stabilire l'esenzione dall'imposta i fabbricati ad uso strumentale aventi le caratteristiche di ruralità definite dall'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge 557 del 1993 ubicati nel territorio comunale;
4. di riconfermare l'aliquota da applicare ai **fabbricati di categoria D** ad uso produttivo, diversi dai fabbricati rurali nella misura dello **0,96%**: dando atto che la quota dello 0,76% è riservato allo Stato e la quota del 0,20% al Comune;
5. di approvare l'aliquota dello 0,76%. da applicare alle unità immobiliari per le quali prima del 31 dicembre 2011 sono stati stipulati contratti ai sensi della legge 431 del 1998. Tali contratti devono essere tuttora in corso e non devono essere stati rinnovati né prorogati. I contribuenti interessati sono tenuti alla presentazione di specifica comunicazione utilizzando il modello che sarà pubblicato nel sito internet comunale. Anche nel caso di cessazione del contratto di locazione nel corso dell'anno 2013, pena inapplicabilità dell'aliquota agevolata;
6. di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 01 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e da ultimo dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
7. di dare atto che i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risultano espressi nel frontespizio della presente deliberazione.

Aperta la discussione ...omissis...;

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BIZZOTTO TAMARA**

Adesso abbiamo i due emendamenti relativi al punto 5, quindi alla modifica delle aliquote Imu. Il primo emendamento è quello presentato dal gruppo consiliare Bassano ConGiunta, che è quello articolato, composto da due fogli, dove è stata fatta prima la disamina da parte del Consigliere Guglielmini, e questo è uno. Il secondo è quello presentato da tre Consiglieri - e vedo Roberto Marin - e riguarda l'aliquota 1,06 relativamente alle unità immobiliari concesse alle case da gioco, slot-machine etc.. Sono questi due gli emendamenti.

Procediamo con la votazione del primo, quello di Bassano ConGiunta, il più articolato, e subito dopo con il secondo. Procediamo con la votazione:

**Emendamento n. 1** presentato dalla Lista Bassano ConGiunta (**Allegato sub 1**)

Consiglieri presenti n. 30

Consiglieri assenti n. 1

Voti favorevoli n. 30

**Emendamento approvato**

**Emendamento n. 2** a firma dei consiglieri Marin, Lazzarotto e Bizzotto Gianpaolo (**Allegato sub 1**)

Consiglieri presenti n. 30

Consiglieri assenti n. 1

Voti favorevoli n. 11

Contrari n. 11 (Bizzotto Tamara, Borsato, Cavalli, Cimatti, Facchinello, Fantinato, Merlo, Poletto, Reginato, Todaro, Viero)

Astenuti n. 9 (Bernardi, Bertoncello, Brunelli, Busnelli, Giacon, Giunta, Guglielmini, Lanaro, Schirato)

**Emendamento respinto**

La Presidente del Consiglio Bizzotto Tamara mette in votazione la proposta di deliberazione così come emendata;

Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 9 (Bizzotto Gianpaolo, Bizzotto Tamara, Facchin, Lazzarotto, Marin, Monegato, Todaro, Viero, Zen), viene approvata e qui di seguito riportata:

**Premesso che**

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2012 sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2013;
- La disciplina dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2013 ha subito delle modifiche ad opera:
  - dell'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità) e in particolare è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è stato riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - dell'articolo 10 del decreto legge 08 aprile 2013, n. 35 che ha modificato i termini dichiarativi e i termini per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento;
  - dell'articolo 1 del decreto legge 22 maggio 2013, n. 54 che ha sospeso il pagamento della rata di giugno per gli immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, in attesa della riforma fiscale che il Governo deve approvare entro il 31 agosto 2013.

**Richiamati**

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che individua i criteri generali cui devono attenersi i Comuni nell'esercizio della loro potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie;
- il vigente Regolamento delle entrate tributarie, approvato, ai sensi dell'articolo 52 sopra richiamato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina al capo IV della parte speciale l'imposta comunale sugli immobili IMU;

**Dato atto che**

- è consentito ai comuni, dall'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 23 del 2011, l'esercizio della potestà regolamentare in materia di imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 446 del 1997 e in particolare per la modifica dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del decreto legge 201 del 2011;

- con la deliberazione di consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2012 sono state approvate le aliquote comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Bassano del Grappa per l'anno 2013 prima delle modifiche alla normativa di base introdotte dalla legge di stabilità 2013;

Rilevato che

- si rende ora necessario adeguare e modificare le aliquote da applicare agli immobili ubicati nel Comune di Bassano del Grappa per l'anno 2013 per effetto delle novità normative e per tener conto di nuove aliquote rispetto a quelle approvate con la citata delibera n. 87 del 2012;
- con nota pervenuta al protocollo generale n. 27805 del 08 maggio 2013 il Ministero delle Finanze ha formulato rilievi sull'applicazione dell'aliquota dello 0,15 per cento sui fabbricati rurali, afferma, devono essere considerati esenti dal pagamento dell'imposta poiché il Comune di Bassano del Grappa ricade in zona parzialmente montana e rientra come tale nell'elenco dei comuni italiani montani o parzialmente montani predisposto dall'ISTAT;
- la variazione di aliquota devono essere decise con deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997;

Ciò premesso e tenuto conto

- dei vincoli imposti dal patto di stabilità agli enti locali e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
- che ad oggi non si conosce la consistenza del fondo di solidarietà comunale né i criteri per la assegnazione delle quote ai comuni;

Ritenuto pertanto riconfermare:

- le aliquote approvate con la delibera di consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 2012 con le specifiche previste dalle modifiche normative introdotte dalla legge 228 del 2012, ad eccezione dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali;

**Ritenuto di introdurre delle diverse aliquote per i fabbricati di maggior pregio classificati nelle Categorie Catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio), rispetto agli altri fabbricati residenziali del Gruppo A, nonché nei confronti dei fabbricati classificati in Categoria Catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro) e D/8 (fabbricati per specifiche esigenze commerciali); (come da emendamento)**

Ritenuto di introdurre delle agevolare per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431 del 1998 con le specifiche già approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 25 ottobre 2012

Ritenuto introdurre per l'anno 2013 una nuova aliquota per gli immobili di categoria A diversi da A1 –A8 – A9 e A10, onde consentire ai contribuenti che hanno stipulato contratti agevolati in vigenza delle norme che consentivano una incentivazione ai fini ICI, di portare a termine tali contratti con un sostegno da parte dell'Amministrazione comunale;

Sentito il parere della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 13 giugno 2013;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 5 giugno 2013;

Considerata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

**DELIBERA**

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconfermare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Bassano del Grappa per l'anno 2013 nelle seguenti misure:
  - a) l'**aliquota ordinaria** cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella misura di **0,96%**; essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è prevista espressamente una diversa aliquota. **L'aliquota è elevata al 1,06% per tutti i fabbricati ricadenti nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9. (come da emendamento)**
  - b) l'**aliquota per l'abitazione principale** e le sue pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella misura di **0,40%**. **L'aliquota è elevata al 0,60% per tutti i fabbricati ricadenti nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9. (come da emendamento)**
  - c) l'aliquota per le unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari ora A.T.E.R. è determinata nella misura di **0,58%**. A tali unità immobiliari si applica la detrazione per abitazione principale per gli immobili a tal fine assegnati ma non la maggiore detrazione prevista per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
3. di stabilire l'esenzione dall'imposta i fabbricati ad uso strumentale aventi le caratteristiche di ruralità definite dall'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge 557 del 1993 ubicati nel territorio comunale;
4. di riconfermare l'aliquota da applicare ai **fabbricati di categoria D** ad uso produttivo, diversi dai fabbricati rurali nella misura dello **0,96%**: dando atto che la quota dello 0,76% è riservato allo Stato e la quota del 0,20% al Comune; **l'aliquota è elevata al 1,06% per tutti i fabbricati ricadenti nelle Categorie Catastali D/5 e D/8, dando atto che la quota dello 0,76% è riservata allo Stato e la quota del 0,30% al Comune. (come da emendamento)**
5. di approvare l'aliquota dello 0,76%. da applicare alle unità immobiliari per le per le quali prima del 31 dicembre 2011 sono stati stipulati contratti ai sensi della legge 431 del 1998. Tali contratti devono essere tuttora in corso e non devono essere stati rinnovati né prorogati. I contribuenti interessati sono tenuti alla presentazione di specifica comunicazione utilizzando il modello che sarà pubblicato nel sito internet comunale. Anche nel caso di cessazione del contratto di locazione nel corso dell'anno 2013, pena inapplicabilità dell'aliquota agevolata;
6. di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 01 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e da ultimo dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
7. di dare atto che i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, risultano espressi nel frontespizio della presente deliberazione.

